



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2629 di data 25 marzo 2019

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s. m.

Lavori per la costruzione di nuova tettoia a servizio del rifugio escursionistico "**MONTE LEFRE**", p.ed. 251, sito in località Monte Lefre - C.C. Ivano Fracena – Comune di Castel Ivano.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|---|
| - Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Serena MARRANINI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Alessia RUGGERI | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Mauro ZAMBOTTO | - componente effettivo Servizio geologico |
| - Roberto LUNARDELLI | - Componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci, Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Paola Visintainer del Servizio geologico.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che con D.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Considerato che la l.p. 8/93 e s.m. modificata con l.p. 20/2007, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'art. 6 della l.p. 7/87 e s.m. rilasci le autorizzazioni previste dall'art. 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Vista la domanda pervenuta il giorno 15 febbraio 2019, ed integrata in data 20 marzo 2019, con la quale la ditta Fabbro Gabriele con sede in Comune di Castel Ivano, ha chiesto, ai sensi della l.p. 8/93 e s.m., l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori per la costruzione di nuova tettoia a servizio del rifugio escursionistico "MONTE LEFRE", p.ed. 251, sito in località Monte Lefre - C.C. Ivano Fracena – Comune di Castel Ivano.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del geom. Edy Ricciardello, datati gennaio 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori proposti in progetto riguardano la stabilizzazione di una veranda temporanea da realizzarsi in legno con copertura di lamiera testa di moro aggraffata. La copertura a due falde del deposito in legno sarà ampliata fino alla centrale termica per rendere le due strutture un corpo unico di fabbrica in aderenza. Sull'edificio principale si sostituirà l'attuale manto di copertura (lamiera grecata di colore grigio) con un nuovo manto in lamiera grecata di colore marrone.

Considerato che gli interventi in esame realizzano un notevole miglioramento del rifugio sotto l'aspetto gestionale, si ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della L.P. 8/1993 e s.m.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 e successive modificazioni, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la ditta Fabbro Gabriele con sede in Comune di Castel Ivano, all'esecuzione dei lavori per la costruzione di nuova tettoia a servizio del rifugio escursionistico "MONTE LEFRE", p.ed. 251, sito in località Monte Lefre - C.C. Ivano Fracena – Comune di Castel Ivano, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di 5 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

4. di inviare il presente provvedimento al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL PRESIDENTE f.f.
- dott. Romano Stanchina -

CF/fc